

**Materiali a contatto con l'acqua potabile: prospettive in Italia e in Europa.**

Centro Convegni AMGA – Genova, 30 Marzo 2006

**Sviluppi relativi all'applicazione del regolamento  
concernente i materiali utilizzati per la produzione delle  
acque destinate al consumo umano (DM 6/4/2004 n. 174)**

**E. Veschetti, M. Ottaviani**

*Dipartimento Ambiente e connessa Prevenzione Primaria*

*Istituto Superiore di Sanità*

**G.U. 17/07/2004**  
**Decreto 6 aprile 2004, n. 174**

*“Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”*

# DECRETO 174/04

## **Campo di applicazione:**

materiali degli impianti nuovi o utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni.

## **Decorrenza:**

Inizialmente 1 anno dalla data di pubblicazione del decreto (17/7/04);  
successivamente prorogata di 2 anni.

## **Background:**

La normativa in questione riassume le indicazioni contenute in:

- Circ. MS 102 2/12/78 (gomme e materie plastiche a contatto con l'acqua)
- DM 21/3/73 (disciplina igienica dei materiali a contatto con prodotti alimentari)

# DECRETO 174/04

## Obiettivi di qualità:

I materiali e gli oggetti considerati nel regolamento, così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni, ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano (All. I del D.Lgs. 31/01)

## Materiali interessati:

1. metalli, leghe e rivestimenti metallici
2. materiali a base di leganti idraulici, smalti, ceramiche e vetri
3. materie plastiche, gomme naturali e sintetiche.

## Struttura:

1 articolato e 4 allegati contenenti liste positive dei vari materiali impiegabili.

# DECRETO 174/04

## *Allegato I: materiali metallici*

Sono ammessi i seguenti materiali:

- acciaio al carbonio rivestito; ghisa; acciaio al carbonio zincato
- acciaio inossidabile
- rame e leghe
- alluminio
- titanio e leghe

Devono in ogni caso essere rispettati i limiti dei parametri indicati dal D.Lgs 31/01 sulle acque destinate al consumo umano.

# DECRETO 174/04

## *Allegato II: materiali a base di leganti idraulici*

Riguardano i prodotti e i coadiuvanti incorporati in cementi, malte e calcestruzzi a base di leganti idraulici.

Tra gli additivi in quantità  $> 5\%$  sono ammesse tutte le sostanze autorizzate nella legislazione sui materiali a contatto con alimenti, più alcune specifiche.

Tra gli additivi in quantità  $< 5\%$  sono ammesse sostanze che non conferiscono carattere nocivo per la salute.

Sono riportati anche gli smalti porcellanati, le ceramiche e i vetri, per i quali si richiamano le disposizioni specifiche sui materiali a contatto con alimenti.

# DECRETO 174/04

## *Allegato III: materie plastiche, gomme naturali e sintetiche*

Per le materie plastiche, comprese le verniciature, i rivestimenti e le membrane, e per le gomme naturali e sintetiche possono essere utilizzati monomeri, sostanze di partenza, additivi e coloranti previsti dalla legislazione sui materiali a contatto con alimenti (DM 21/3/73)

Sono previste prove di migrazione in acqua distillata a 40°C per 24 ore. Limiti di migrazione globale: 60 mg/L per materie plastiche; 50 mg/L per gomme.

# DECRETO 174/04


## *Allegato IV*

Concerne gli elementi costitutivi del dossier da presentare per la richiesta di inserimento di un nuovo materiale nelle liste.

Nel caso di materiali non contemplati nel decreto ed autorizzati da uno Stato Membro dell'UE o da uno Stato Membro parte contraente dell'accordo che istituisce lo Spazio Economico Europeo è richiesto un dossier più semplificato.



# Expert Group on the European Approval Scheme



# Expert Group on the European Approval Scheme


## Composizione dell'EG-CPDW (max 35 persone):

- Rappresentanti della Commissione Europea (convocano e presiedono);
- Rappresentanti nominati dagli Stati Membri;
- Un rappresentante di ciascun sottogruppo;
- Rappresentanti di Organismi Normatori Europei;
- Rappresentanti delle Associazioni di categoria.


## Composizione dei sottogruppi (max 13 persone):

- Rappresentanti della Commissione Europea (convocano e presiedono);
- Esperti particolarmente specializzati.

# ACCEPTANCE PROCEDURE FOR PRODUCTS CONTAINING ORGANIC MATERIALS




# ACCEPTANCE PROCEDURE FOR PRODUCTS CONTAINING ORGANIC MATERIALS




# ACCEPTANCE PROCEDURE FOR PRODUCTS CONTAINING METALLIC MATERIALS

## Accettazione del prodotto




# ACCEPTANCE PROCEDURE FOR PRODUCTS CONTAINING METALLIC MATERIALS

Aggiunta del materiale alla lista delle composizioni accettate



# ACCEPTANCE PROCEDURE FOR PRODUCTS CONTAINING METALLIC MATERIALS



**Scelta di un materiale di riferimento per una categoria e test di nuovi materiali**